

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2309

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDO, BONALUMI, FIORET,
GEROSA e PIERALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1990

Riordinamento dell'Istituto italo-africano (IIA)

ONOREVOLI SENATORI. – Quando l'Istituto italo-africano (IIA), sorto quale ente morale nel 1908, fu ristrutturato con la legge 15 marzo 1956, n. 154, gli Stati africani, ai quali si riferivano i suoi compiti istituzionali e promozionali, erano soltanto sei e la cooperazione italiana non era ancora neanche ai propri albori.

Attualmente gli Stati africani sono cinquantadue (con non meno di ottocento lingue), in via di rapida, continua e, spesso, sconvolgente evoluzione politica, economica e sociale mentre la cooperazione italiana si colloca al quinto posto fra i Paesi industrializzati donatori di aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo, con un impegno verso l'Africa del 45 per cento dei propri

stanziamenti che, con lo 0,33-0,36 per cento del prodotto interno lordo, superano la media dei Paesi membri dell'OCSE.

Per adeguarsi ad una evoluzione della suesposta dimensione e natura l'IIA – nel frattempo riconosciuto dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) quale agenzia per lo sviluppo e divenuto assegnatario, da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (che sullo stesso IIA esercita funzioni di vigilanza ai sensi della legge n. 154 del 1956), di cospicui programmi di cooperazione nel settore della ricerca, della formazione, della informazione, della sanità e della sicurezza alimentare – necessita, fra

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'altro, di una direzione affidata a persona di consolidate conoscenze ed esperienze politiche e diplomatiche riferite ad un intero continente di cinquantadue Stati, per lo più di recente e fragile indipendenza, impegnati nella faticosa e costosa ricerca di un decollo economico autonomo ed autogestito che li sollevi dall'attuale penoso e generalizzato sottosviluppo.

Conoscenze ed esperienze professionali da ritenere ravvisabili, in via prioritaria, nell'ambito dei funzionari della carriera diplomatica in attività di servizio, così come previsto e regolato dall'articolo 2 del presente disegno di legge, per l'impegnativo e fortemente specializzato incarico di direttore generale e così come, del resto, prevedeva già il precedente statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, poi modificato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli

enti pubblici parastatali, sulla base della quale chiunque può assumere l'incarico di direttore generale con un contratto di diritto privato di cinque anni.

All'articolo 1 del disegno di legge si elencano i programmi di cooperazione che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può affidare all'Istituto italo-africano, che li gestisce tramite l'apposita unità organica di cui al proprio ordinamento dei servizi e regolamento del personale.

Il riordinamento prevede, poi, all'articolo 3, l'assunzione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali della proprietà del Museo africano, ora in consegna all'IIA in via di «amministrazione e deposito», così come stabilito dalla vecchia legge n. 154 del 1956, quando il Ministero per i beni culturali e ambientali non era stato ancora istituito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'Istituto italiano per l'Africa, riordinato dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, è confermata la denominazione di Istituto italo-africano, assunta con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384.

2. L'Istituto assolve alle funzioni di studio, di documentazione e di promozione della cooperazione economica, culturale e scientifica fra l'Italia ed il continente africano ad esso spettanti nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con essa, così come previsto e regolato all'articolo 2 del proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1987, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1989.

3. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si avvale dell'Istituto italo-africano quale organo tecnico-scientifico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 154, oltre che per le funzioni di cui al comma 2, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di cooperazione nei settori della ricerca, indagini, informazione e formazione rivolte allo sviluppo dei Paesi africani.

4. A tale fine, previa delibera del consiglio di amministrazione, esso può assumere l'esecuzione di progetti di cooperazione per lo sviluppo dei suddetti Paesi da realizzarsi, con finanziamento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, tramite l'apposita sua unità organica. In tale caso si applicano le norme previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dai contratti conclusi tra l'Istituto e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto quelli previsti dall'articolo 3 della legge 15 marzo 1956, n. 154, e dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1987, con le modificazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Ministro degli affari esteri, con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed è scelto tra funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri in attività di servizio, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, da collocare fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in aggiunta al contingente ivi previsto, ovvero, nel caso di indisponibilità, fra docenti universitari con qualificata competenza in ordine al continente africano, da collocare in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il direttore generale ha diritto ad un trattamento economico, a carico dell'Istituto, stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, di un ammontare comprendente le competenze per la sua qualifica nel ruolo di provenienza ed una indennità integrativa che tenga conto dei doveri di rappresentanza propri dell'incarico e comunque non superiore ad un terzo del trattamento economico complessivo di un ministro plenipotenziario di seconda classe.

4. Al compimento dei sessantacinque anni di età il direttore generale decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito.

Art. 3.

1. L'Istituto conserva la propria sede nell'edificio attualmente in uso.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali subentra all'Istituto nell'amministrazione e nel deposito, con i vincoli inerenti il regime di demanio pubblico, delle raccolte e delle pertinenze del Museo africano, già Museo coloniale, indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1956, n. 154.